

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16462 Anno 2017

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 12/01/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bonora Davide, nato a Riva del Garda il 13/06/1989

avverso la sentenza del 29/04/2015 della Corte di Appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. Roberto Bertuol per il ricorrente

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2015 la Corte di Appello di Trento concedeva a Daniele Bonora il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza del 10 dicembre 2013 del Tribunale di Rovereto, con la quale l'imputato – previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione per il rito – era stato condannato, nella sua qualità di legale rappresentante della Pasina s.r.l., alla pena, sospesa, di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in euro 15.000,00

di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) e 5 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso il predetto provvedimento il Bonora ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, formulando tre motivi d'impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha lamentato in primo luogo l'errata interpretazione che la Corte territoriale aveva fornito alla nozione di miscelazione abusiva, ossia al rilievo penale del semplice raggruppamento di rifiuti di diversa natura, laddove tale interpretazione si poneva al di fuori della previsione della legge e comprendeva anche il solo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi non effettivamente miscelati. In realtà i Giudici di merito avevano fatto uso di termini atecnici, estranei alla lettera della norma, laddove in ogni caso i rifiuti presenti nel *container* aziendale, una volta svuotato il contenitore, erano stati agevolmente separati, ed i rifiuti non pericolosi, ancorché sporcati da altre sostanze, erano rimasti tali.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'accertamento della pericolosità dei rifiuti, il ricorrente ha censurato il mancato esperimento di specifiche indagini sul rifiuto, al fine di accertare se in concreto esso contenesse o meno sostanze pericolose, atteso che nel giudizio si era dato rilievo solamente ad apodittiche e personali presunzioni.

2.3. Col terzo motivo infine, quanto a manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, è stato censurato l'apprezzamento riservato solamente ai testimoni del Pubblico ministero, mentre era stata omessa ogni spiegazione in merito al mancato rilievo attribuito alle prove a discarico offerte dalla difesa dell'imputato, ovvero anche a dichiarazioni rese dagli agenti di pg tali da porre nel dubbio le accuse (assenza di irreversibile commistione dei materiali nel container; assenza di pericolosità dei rifiuti ferrosi, e mancato accertamento di siffatta affermata qualità).

Il ragionamento del Giudice dell'appello non appariva quindi ragionevole ed accettabile.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha insistito per l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, è inammissibile.

5.1. Al riguardo, infatti, va invero dato seguito a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che la miscelazione di cui all'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 va definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi

diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 45609 del 03/10/2013, Neagu, non mass.; in particolare, Sez. 3, n. 19333 del 11/03/2009, Cantatore, Rv. 243757).

In proposito, poi, il dato fattuale appare del tutto analogo, quanto a Sez. 3 n. 19333 cit..

Ivi si rilevò infatti che *"Nella fattispecie la prova della miscelazione è stata legittimamente desunta dal processo verbale di constatazione e dalla deposizione dei verbalizzanti. Si è infatti accertato che alcuni spazi erano occupati, non solo da materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, ma anche da rifiuti ferrosi e non, di altro tipo, quali ad esempio, vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici ecc.. Inoltre su tutto il suolo ed in modo particolare nella zona adibita allo smontaggio dei motori si erano riscontrate tracce di olio e di altri liquidi Tale accatastamento di vari rifiuti e la presenza di tracce di diversi liquidi dimostra la configurabilità del reato posto che si sono comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi codici identificativi diversi"*.

Nel presente giudizio, invero, viene richiamata quantomeno la deposizione del teste Cavallini, per il quale vi *"erano dei contenitori di unità refrigeranti da appartamento, comunque da civile abitazione, cioè i cosiddetti ventilconvettori con i motori elettrici ancora all'interno, c'erano latte di olio, di grasso non bene identificato ancor imbrattate, c'erano alcuni filtri dell'olio derivanti naturalmente dalla manutenzione di autoveicoli...tutti mescolati insieme...c'era una lattina, una latta...un bidoncino insomma da una quindicina di chilogrammi, una quindicina di litri di tenuta...pienamente imbrattato di olio o di grasso lubrificante...Mi ricordo benissimo che c'erano appunto dei filtri dell'olio motore che erano gettati all'interno di questa..."*

D'altronde a nulla rileva, tenuto conto altresì di quanto già osservato da questa Corte, la mancata indagine tecnica circa l'intrinseca natura e pericolosità dei singoli rifiuti presenti nel *container*. Il provvedimento impugnato ha infatti dato correttamente conto in primo luogo che vi era indistinta commistione di rifiuti considerati *ex se* pericolosi (filtri di olio, rifiuti contenenti olio, residui di resina corredati da idonea documentazione fotografica e simbolica); egualmente i rifiuti non pericolosi erano sporchi delle sostanze parimenti presenti nel medesimo contenitore alla rinfusa (a nulla rilevando, in considerazione del dato formale ricordato, che gli oggetti potessero essere infine separati, comunque dovendosi semmai provvedere alla loro bonifica). Né, infine, è stato neppure oggetto di rilievo quanto osservato dalla Corte trentina in ordine al fatto che il *container* era collocato in una zona della ditta destinata ad ospitare i rifiuti già sottoposti a trattamento di differenziazione.

In ogni caso, pertanto, la Corte di Appello ha osservato che vi era stata inevitabile contaminazione tra rifiuti (anche a prescindere dal rilievo fattuale neppure contestato, quanto al fatto che vi sarebbe già stata differenziazione; sì che si può dedurre che lo smaltimento o il conferimento dei rifiuti sarebbero avvenuti ormai collocando indistintamente rifiuti con codici di riferimento differenti, e quindi realizzando proprio la condotta non corretta). Infatti il d.lgs. 152 del 2006 vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

5.2. Non vi sono pertanto ragioni per disattendere lo specifico precedente di questa Corte, intervenuto in una situazione fattuale pressoché identica (nel presente giudizio, anzi, appare ancor più pregnante il dato della contiguità fisica dei rifiuti diversamente classificati), laddove le altre decisioni di questa Corte hanno presupposti in fatto sicuramente differenti.

6. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12/01/2017

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Luca Ramacci

